



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 3/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERIVIERA SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELERIVIERA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO
38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana in data 1° ottobre 2014 ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleriviera”, esercito dalla società Teleriviera s.r.l., con sede legale in Massa (Ms), Viale Roma 103/105, c.a.p. 54100, ed ha contestato con atto del 2 ottobre 2014, notificato in data 8 ottobre 2014, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), con le seguenti modalità:

14 ottobre 2013

fascia oraria 19-20 per la trasmissione di n. 3 spot pubblicitari di durata pari a 1490,8 secondi, per una percentuale del 41,4%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15 ottobre 2013

fascia oraria 13-14 per la trasmissione di n. 4 spot pubblicitari di durata pari a 1434,4 secondi, per una percentuale del 39,8%;
fascia oraria 16-17 per la trasmissione di n. 3 spot pubblicitari di durata pari a 1177,8 secondi, per una percentuale del 32,7%;
fascia oraria 18-19 per la trasmissione di n. 5 spot pubblicitari di durata pari a 1512,0 secondi, per una percentuale del 42%;
fascia oraria 23-24 per la trasmissione di n. 2 spot pubblicitari di durata pari a 1105,2 secondi, per una percentuale del 30,7%.

16 ottobre 2013

fascia oraria 12-13 per la trasmissione di n. 2 spot pubblicitari di durata pari a 1153,2 secondi, per una percentuale del 32,0%;
fascia oraria 13-14 per la trasmissione di n. 4 spot pubblicitari di durata pari a 1124,4 secondi, per una percentuale del 31,2%;
fascia oraria 17-18 per la trasmissione di n. 4 spot pubblicitari di durata pari a 1764,4 secondi, per una percentuale del 49,0%;
fascia oraria 18-19 per la trasmissione di n. 3 spot pubblicitari di durata pari a 1378,8 secondi, per una percentuale del 38,3%.

18 ottobre 2013

fascia oraria 16-17 per la trasmissione di n. 3 spot pubblicitari di durata pari a 1574,8 secondi, per una percentuale del 43,7%.

19 ottobre 2013

fascia oraria 5-6 per la trasmissione di n. 2 spot pubblicitari di durata pari a 1041,2 secondi, per una percentuale del 28,9%;
fascia oraria 23-24 per la trasmissione di n. 2 spot pubblicitari di durata pari a 1181,2 secondi, per una percentuale del 32,8%.

20 ottobre 2013

fascia oraria 17-18 per la trasmissione di n. 4 spot pubblicitari di durata pari a 1548,4 secondi, per una percentuale del 43,0%.

2. Deduzioni della società

La società Teleriviera s.r.l. ha fatto pervenire, in data 5 novembre 2014, una richiesta di accesso agli atti per via telematica e, in data 20 novembre 2014, memorie giustificative nelle quali ha dichiarato che il superamento dei limiti di affollamento, come riportato nella contestazione del Co.Re.Com, trae origine dal computo anche di alcune trasmissioni di televendita di durata inferiore ai 15 minuti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In materia di televendita, si afferma, l'emittente ha rispettato i dettami normativi circa l'obbligo di segnalazione in sovraimpressione, dell'indicazione del soggetto giuridico incaricato alla vendita nonché di tutti gli altri requisiti in merito alla descrizione dei beni venduti. Allo stesso tempo, si fa rilevare che la società Teleriviera s.r.l. non ha mai compiuto violazioni analoghe a quella contestata.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate, incombendo sull'esercente la responsabilità relativa alla conformità al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta, ai fini del calcolo dell'affollamento pubblicitario orario, il computo anche delle televendite di durata inferiore ai 15 minuti. Di conseguenza, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.Re.Com per la violazione riscontrata nei giorni:

- 14 ottobre 2013
fascia oraria 19-20.
- 15 ottobre 2013
fascia oraria 13-14; 16-17; 18-19; 23-24.
- 16 ottobre 2013
fascia oraria 12-13; 13-14; 17-18; 18-19.
- 18 ottobre 2013
fascia oraria 16-17.
- 19 ottobre 2013
fascia oraria 5-6; 23-24.
- 20 ottobre 2013
fascia oraria 17-18.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, diversamente da quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura pari al doppio del minimo edittale, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a sei, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, deve ritenersi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

media entità considerato che, nell'ambito della stessa giornata di programmazione, la violazione risulta ripetuta in più fasce orarie.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha rilevato la sporadicità della fattispecie, occorsa nel periodo oggetto di violazione, ma la stessa non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle iniziative intese a prevenire ulteriori violazioni.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 95.928,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a sei, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teleriviera s.r.l., con sede legale in Massa (MS), Viale Roma 103, c.a.p. 54100, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Teleriviera*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

INGIUNGE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 3/15/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 3/15/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani